



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60954** del registro di Segreteria, promosso da:

per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli

avvocati dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale

GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice

fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (codice fiscale

CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata:

	avv.antonieta.coretti@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale	
	PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:	
	<u>avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)</u> e Lidia Carcavallo (codice fiscale	
	CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al	
	presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via	
	Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax	
	06/59056512);	
	-appellante-	
	contro	
	xx (c.f. xx), nato a xx, elett.te domiciliato alla Via dei SS. Quattro, 61, presso	
	lo Studio dell’avv. Federica Tommasetti (C.F.: TMMFRC72P68H501W-	
	federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende;	
	-appellato-	
	avverso	
	la sentenza n. 144/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la regione Calabria, depositata in data 19 luglio 2022;	
	VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;	
	UDITI, all’udienza del 17 giugno 2026, con l’assistenza del segretario di	
	udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore dr.ssa	
	Flavia D’Oro, l’avv. Lidia Carcavallo per l’INPS (appellante) e l’avv. Federica	
	Tommasetti per xx (appellato);	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 144/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
		2

per la regione Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, proposto da xx, per la riliquidazione della pensione privilegiata di 5^a categoria spettante al ricorrente in euro 19.727,21, conformemente alle risultanze di cui alla relazione prot. n. 10519 del 13.6.2022 del CTU che ha dimostrato l'erroneità del calcolo compiuto dall'INPS (contestato dal ricorrente) ma anche l'erroneità dei calcoli del consulente tecnico di parte.

2. Con atto di appello del 11.7.2023 l'INPS impugnava la sentenza di primo grado per *“violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 196 c.p.c.”* evidenziando che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso e dare atto che l'importo liquidato in via amministrativa dall'Istituto coincide con quello individuato dal CTU nelle sue conclusioni.

3. Con memoria del 25.5.2026 il xx sosteneva l'inammissibilità dell'appello, chiedendone in via subordinata il rigetto in quanto manifestamente infondato, con vizi di competenze e spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Rilevava che il prospetto prodotto dall'INPS reca ancora l'importo annuo lordo di euro 8.780,30 e non vi è coincidenza tra gli importi indicati nell'elaborato peritale e quelli contenuti nella determina prodotta.

Inoltre, evidenziava come la coincidenza del dato numerico non è sufficiente in quanto occorre la verifica del corretto procedimento di calcolo e il riconoscimento dei benefici spettanti.

Per tale motivo riteneva non soddisfacente del diritto azionato in giudizio il mero rilievo della coincidenza tra importo della pensione di privilegio corrisposta da INPS in epoca successiva all'instaurazione del giudizio e la relazione RTS in quanto in materia di benefici per le vittime del terrorismo rileva la corretta

applicazione delle singole voci che compongono il trattamento.

Pertanto, il xx ribadiva il suo diritto al ricalcolo della pensione di privilegio e dei benefici di cui alla l. 206/2004.

L'INPS non ha prodotto alcun prospetto di calcolo dei singoli importi e parametri utilizzati per i conteggi, come rilevato anche dalla RTS.

Pertanto, l'appellante non ha fornito la prova che l'importo della pensione di privilegio sia stato determinato in base ai medesimi criteri adottati dal CTU, comprenda tutte le voci riconosciute in sede peritale e esaurisca ogni profilo della pretesa azionata.

3. All'odierna udienza le parti si riportavano agli atti.

In particolare, l'INPS sosteneva che:

- la nuova determina di pensione, nelle note, fa riferimento all'importo quantificato dal CTU;
- il xx non ha dimostrato l'erroneità del calcolo operato dall'INPS;
- pertanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto respingere il ricorso.

L'appellato evidenziava che dopo la notifica del ricorso l'INPS aveva rimodulato la pensione del ricorrente accreditando una somma superiore e depositando un foglio (all. 5) che è uno schema privo di intestazione, dove ammette la complessità del calcolo effettuato ai sensi della l. 206/04. L'INPS ha depositato solo la determina di pensione senza la dimostrazione dei conteggi effettuati.

La coincidenza aritmetica del dato numerico in assenza di indicazione dei parametri del calcolo effettuato non dà prova della correttezza dei parametri e dei criteri utilizzati.

Il giudizio di primo grado si è reso necessario per ottenere l'importo spettante

atteso che l'INPS, solo dopo l'introduzione del giudizio, ha riparametrato la pensione. La relazione depositata dal ricorrente è stata ritenuta dal giudice di primo grado in parte fondata.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile e comunque infondato.

L'art. 170 c.g.c., che ha sostituito, nella disciplina della materia, l'art. 1, comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 (convertito nella legge n. 19 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996), recita:

“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”.

Pronunciandosi sulla normativa all'epoca vigente (sostanzialmente sovrapponibile all'art. 170 c.g.c.), le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n. 10/QM/2000, hanno precisato puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

“a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione

o abbia motivazione apparente;

d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c)."

Le questioni di fatto possono essere, pertanto, dedotte in appello, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. *"per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente "questione di fatto" esclusivamente nei limiti indicati del difetto di motivazione (ex plurimis, SSRR n. 10/QM/2000, Sez. I app. n. 1300/2014, Sez. II app., n. 569/2017, n. 283/2020), ove per difetto di motivazione si intende l'assenza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione soltanto apparente.*

La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *"dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n. 25702/2020).*

Inoltre, *"il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito*

e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia di merito [...]. Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento [...]" (Cass., Sez. Lav., 22.4.2014, n. 9091).

Le medesime considerazioni sono state ribadite anche nel caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. civ. Sez. I, 4.3.1993, n. 2631).

Inoltre, va ricordato che il giudice "ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante [...]" (Cass. Sez. lav., 15.7.2009, n. 16499)"
(Corte dei conti, sez. II centr. app. sent. n. 166 del 26/05/2021).

Nel caso in esame l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso in quanto era cessata la materia del contendere.

Tuttavia la valutazione della sussistenza della cessata materia del contendere presuppone una valutazione dei fatti preclusa in appello.

Infatti, il giudice di appello non può riesaminare e valutare il merito della causa ma solo controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (si rinvia alle sent. della Sez. III App. n. 19/2024, 80/2024 e 320/2021, per una esaustiva ricostruzione dei "motivi di diritto" di cui all'art. 170 c.g.c.).

Invece nel caso di specie l'appellante vuole far valere questioni di fatto che non possono essere oggetto del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., e pertanto il ricorso è inammissibile. Deve considerarsi unicamente come un diverso punto di vista quello dell'appellante che ricorre al giudice di

secondo grado, chiedendo di fatto di riesaminare il caso, come emerge dalla lettura dell'atto di appello in cui si chiede una lettura più attenta degli atti di causa alla luce delle risultanze peritali e della documentazione versata in atti.

La lettura delle argomentazioni esposte in sentenza dà conto della congruità dell'esito raggiunto rispetto al compendio probatorio e al quadro giuridico di riferimento. Pertanto, ad avviso del Collegio nelle doglianze espresse non si rinvencono elementi idonei a mettere in discussione le ragioni poste a base della pronuncia di cui si chiede la revisione.

L'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è chiaramente intellegibile avendo questi fondato il proprio convincimento – *expressis verbis* – su tutti gli atti di causa, evidenziati dall'INPS, e applicando correttamente la normativa di riferimento, proprio in considerazione dei fatti prospettati, dedotti e allegati al ricorso.

2. Occorre infine rilevare che comunque nel caso di specie non sarebbe stato possibile dichiarare la cessata materia del contendere atteso che il xx, come più volte rilevato in primo grado e in grado di appello, ha interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto fatto valere in giudizio, per cui permane il suo interesse ad agire.

Con memoria del 25.5.2026 il xx sosteneva l'inammissibilità dell'appello, chiedendone in via subordinata il rigetto in quanto manifestamente infondato, con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Infatti, come rilevato nella memoria di costituzione, il prospetto prodotto dall'INPS reca ancora l'importo annuo lordo di euro 8.780,30 e non vi è coincidenza tra gli importi indicati nell'elaborato peritale e quelli contenuti

nella determina prodotta.

La coincidenza del dato numerico non presuppone in questo caso la verifica del corretto procedimento di calcolo e il riconoscimento dei benefici spettanti.

Per tale motivo il giudice di primo grado ha riconosciuto al xx il diritto al ricalcolo della pensione di privilegio e dei benefici di cui alla l. 206/2004.

A tale riguardo il Collegio rammenta che la cessazione della materia del contendere ha natura di pronuncia di merito per la tipologia di accertamento (relativo alla conformità della sopravvenienza rispetto all'interesse del ricorrente) che il giudice con essa è chiamato ad operare.

La cessata materia del contendere presuppone infatti il pieno soddisfacimento, nel corso del giudizio, della pretesa del ricorrente.

Sicché la giurisprudenza amministrativa ha affermato che non potranno in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere:

- l'atto di revoca del provvedimento impugnato (avente ex lege efficacia ex nunc);
- l'annullamento parziale dell'atto lesivo;
- la sostituzione dello stesso provvedimento con altro atto sostanzialmente confermativo delle decisioni precedentemente assunte;
- né nel rito avverso l'inerzia della p.a. l'emanazione di un provvedimento espresso di diniego.

Il minimo comun denominatore di tutte le fattispecie di cessazione della materia del contendere si sostanzia nell'accertamento da parte del giudice – attraverso una pronuncia di merito idonea a formare giudicato sostanziale e, dunque, a condizionare, con effetti preclusivi e conformativi, il successivo esercizio del pubblico potere – della natura della sopravvenienza (fattuale o

provvedimentale), idonea a determinare una nuova configurazione del rapporto tra privato e pubblica amministrazione e riconoscere al primo le stesse identiche utilità che avrebbe potuto conseguire con l'accoglimento del ricorso.

La cessata materia del contendere è pronuncia di merito che accerta in maniera incontrovertibile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente soddisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (C.d.S. sez. VI n. 2224/2021) sicché è certa e definitiva l'inutilità della sentenza per aver fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento.

Nel caso di specie l'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria non è stato pienamente realizzato in quanto non può ritenersi, alla luce di quanto sopra, che il xx abbia ottenuto il bene della vita cui aspirava; per tale motivo il giudice di primo grado correttamente non ha ritenuto inutile la prosecuzione del processo.

3. Conclusivamente, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata non sia affetta dai vizi dedotti dall'appellante, né da altri attinenti a punti di diritto, quanto piuttosto contrassegnata dalla richiesta di un sindacato sulla valutazione operata dal primo giudice delle risultanze probatorie emerse nel giudizio svoltosi in tale grado che, però, ai sensi e per gli effetti della normativa più volte richiamata, è improponibile con l'appello, tanto da renderlo inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna dell'INPS al pagamento, in favore dell'appellato xx, al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore

		dichiaratosi antistatario.	
		Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità del	
		giudizio pensionistico.	
		P.Q.M.	
		LA CORTE DEI CONTI	
		TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
		definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione	
		respinta,	
		DICHIARA INAMMISSIBILE	
		l'appello RG 60954 dell'INPS e per l'effetto conferma la sentenza n. 144/2022	
		emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione	
		Calabria, depositata in data 19 luglio 2022.	
		Condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'appellato xx, delle spese di lite,	
		quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del	
		procuratore dichiaratosi antistatario.	
		Nulla per le spese di giudizio.	
		Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
		Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 giugno 2026.	
		Il Relatore	Il Presidente
		Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
		f.to digitalmente	f.to digitalmente
		Depositato in Segreteria il 21/07/2026	
		Il Dirigente	
		f.to digitalmente	
			11

